

Assicurazione multirischi per l'abitazione e la famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Casa & Famiglia

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurate, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione. Inoltre, sono operanti esclusivamente le sezioni e le garanzie facoltative effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.

Sconto progressivo: se il Contraente risulti titolare di altro contratto di assicurazione stipulato con la Società e ricadente nei seguenti prodotti: "Incendio Mutui", "Persona InChiaro" e "Business Protetto", al momento della stipula del presente contratto verrà applicato uno sconto progressivo dal 10% al 20% sul premio, con esclusione delle garanzie di Assistenza e Tutela Legale.

Sezioni **INCENDIO, FURTO e RESPONSABILITÀ CIVILE**: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sezione **ASSISTENZA**: è possibile scegliere tra due opzioni di copertura:

- ✓ **Servizio Assistenza Casa:** prevede interventi di assistenza per la casa tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., che invia tecnici specializzati (fabbro, idraulico, termoidraulico, elettricista, vetreria, tapparellesta, tecnico elettrodomestici). Dopo un sinistro, è previsto anche l'invio di personale per pulizia (in caso di incendio o furto) o asciugatura (in caso di allagamento o infiltrazione). Se la casa diventa inabitabile, la Struttura Organizzativa si occupa di trasloco, trasferimento mobili, invio di un sorvegliante e rimborso delle spese di albergo. Se l'Assicurato è in viaggio e deve rientrare subito, dopo un sinistro, la Struttura Organizzativa organizza il viaggio di rientro e quello per riprendere il viaggio interrotto.
- ✓ **Servizio Assistenza Casa, Famiglia e Pet:** oltre a quanto previsto per l'Assistenza Casa, in caso di infortunio o malattia dell'assicurato, la copertura prevede assistenza e consulenza medica telefonica, invio di un medico, di una colf o di una baby-sitter a domicilio. Per l'Assistenza Pet, la compagnia offre consulenza e assistenza veterinaria e nutrizionale per un animale domestico (cane o gatto) iscritto all'anagrafe e identificabile con microchip o tatuaggio.

Sezione **TUTELA LEGALE**: se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la compagnia, tramite ARAG SE, copre le spese per: ✓ compensi dell'avvocato per trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza; ✓ compensi dell'avvocato per negoziazione assistita o mediazione; ✓ compensi dell'avvocato per la querela, se la controparte è rinviata a giudizio in sede penale; ✓ compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG; ✓ spese di soccombenza a carico dell'assicurato; ✓ spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro; ✓ spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria; ✓ spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri; ✓ compensi dei periti; ✓ spese di giustizia; ✓ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

L'assicurazione vale per il Contraente, il coniuge o il partner convivente del Contraente e i componenti del nucleo familiare del Contraente per i sinistri relativi:

- ✓ alla **Vita privata extraprofessionale**: sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni nonché le spese per la richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, anche se connessi all'utilizzo del web e dei social o media network. Sono altresì comprese le spese sostenute per le vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.
- ✓ all'**Immobile** direttamente utilizzato dagli assicurati in veste di proprietari o di conduttori, adibito ad abitazione principale, secondaria o stagionale. Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative all'immobile e per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, per la sezione TUTELA LEGALE , se l'assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società non copre le seguenti spese: X compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; X compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; X compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG; X spese per l'indennità di trasferta; X spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; X spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; X imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia; X multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; X spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali; X spese non concordate con ARAG; X ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; spese recuperate dalla controparte. Non sono inoltre coperte: X le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG; X le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per la sezione **INCENDIO** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per la sezione **FURTO** sono esclusi i danni: ! dovuti a comportamento doloso o a colpa grave dall'Assicurato, del Contraente o dei componenti il loro Nucleo familiare; ! dovuti a comportamento doloso o colpa grave di persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere a norma di legge; ! dovuti a comportamento doloso o colpa grave di persone incaricate della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono o di persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi o di persone che abitano con l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti o, nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori; ! verificatisi in relazione a od in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari e non, invasioni, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato; ! verificatisi in relazione a od in occasione di Incendio, Esplosione o Scoppio, anche se provocati dall'autore del Furto, della Rapina o dell'Estorsione consumati o tentati; ! verificatisi in relazione a od in occasione di Esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive, nonché di eruzioni vulcaniche, Terremoti, Alluvioni, Inondazioni, maremoti, mareggiate e Frane; ! verificatisi in relazione a od in occasione di confische, sequestri e requisizioni; ! determinati da mancato godimento delle Cose assicurate, da perdite di profitti, indiretti di qualsiasi natura o comunque che non riguardino la materialità delle Cose assicurate; ! a Cose all'aperto, oppure collocate su balconi, terrazze, corridoi, pianerottoli o altri spazi di uso comune; ! ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali; ! riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici; ! occorsi quando siano trascorsi più di 45 giorni consecutivi da quando la Dimora abituale risulti disabitata oppure incustodita ! a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati quando riposti in Dipendenze non comunicanti con le Unità abitative assicurate; ! a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati quando i locali della Dimora abituale risultino disabituati od incustoditi per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni; ! a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati quando i locali costituiscano Dimora saltuaria; ! a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati, nonché al Contenuto di proprietà del locatario quando i locali costituiscano Dimora locata a terzi; ! nel caso di Unità abitativa adibita anche a Bed & Breakfast o Affittacamere: a Cose di proprietà degli ospiti non consegnate; ! a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati di proprietà degli ospiti custoditi fuori dai Mezzi di custodia; ! determinati da furto con destrezza, intendendosi per tale il furto commesso con particolare agilità, sveltezza, astuzia ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltri, tali da eludere la vigile attenzione dell'uomo medio.

Per la sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE** la garanzia non opera per i danni: ! a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; ! derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, ricettive o di servizi, nonché dall'esercizio di qualsiasi Attività Professionale o svolta a scopo di lucro, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Bed & Breakfast o affittacamere"; ! da Furto consumato o tentato ! derivanti da detenzione od impiego di armi di qualsiasi tipo o di esplosivi ! derivanti da pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura ! da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla garanzia "Danni da committenza di lavori"; ! direttamente o indirettamente derivanti da amianto o da prodotti contenenti amianto; ! da contaminazione di qualsiasi natura e da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "Danni da inquinamento accidentale"; ! derivanti da emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; ! derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Per la "Responsabilità Civile della Proprietà", la copertura assicurativa non opera per i danni derivanti. ! dalla conduzione di Edifici ed Unità Abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza ! da umidità, stillacchio, infiltrazioni e insalubrità dei locali ! dallo spargimento di acqua o liquidi, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "Danni da acqua condotta". Per la "Responsabilità Civile della Famiglia", la copertura assicurativa non opera per i danni derivanti: ! dalla proprietà di Edifici ed Unità Abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza ! dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla detenzione di Animali da Sella, cani appartenenti a Razze Canine Pericolose o ad incroci delle stesse, cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni), salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Cani Pericolosi ed Animali da Sella", se acquistata; ! dall'esercizio dell'attività venatoria ! proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione R.C. Auto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente ! dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di natanti a motore di qualunque lunghezza o di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,5 metri; ! dalla proprietà, possesso ed utilizzo di aeromobili (salvo quelli senza equipaggio di classe C0, avenuti massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1 come specificato nell'Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947) ultraleggeri e deltaplani, nonché dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e di tutti gli sport aerei e motoristici in genere ! dalla pratica del campeggio in luoghi non autorizzati

Sezione ASSISTENZA

Per il servizio "Assistenza casa" sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: ! dolo o colpa grave dell'Assicurato; ! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti ! Allagamenti, Alluvioni o Inondazioni, penetrazione di acqua marina, Frane, smottamenti; ! atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione; ! trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni; ! gelo, umidità, stillacchio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi Incendio, Esplosione e Scoppio; ! tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni. Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i sinistri. ! provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione ! verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; ! dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore. Per il servizio "Assistenza famiglia", sono esclusi i sinistri. ! avvenuti in occasione di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei Fenomeni Atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; ! avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di Terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse; ! avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! determinati da dolo dell'Assicurato; ! causati dall'intervento di Pubbliche Autorità. Per il servizio "Assistenza pet" sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: ! dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'Assicurazione; ! guerre, atti di Terrorismo, Allagamenti. Alluvioni o Inondazioni, calamità naturali, Terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; ! partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale; ! uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati; ! infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza; ! tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Per la sezione **TUTELA LEGALE**: le garanzie non operano per sinistri relativi a: ! diritto di famiglia, successioni o donazioni; ! materia fiscale o amministrativa; ! fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, sventure, detenzione o impiego di sostanze radioattive; ! danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici; ! fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; ! proprietà di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; ! fatti dolosi degli assicurati; ! fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; ! compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; ! costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; ! trasformazione, ristrutturazione dell'immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi; ! immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati; ! fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; ! reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro Attività Professionale; ! prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva ! esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario; ! esercizio della libera professione o dell'attività d'impresa; ! vertenze con la Società; ! vertenze con la banca che intermedia il presente contratto ! adesione ad azioni di classe (class action); ! difesa penale per abuso di minori.

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda

di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Sezione **INCENDIO**: Ricorso Terzi – Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi: limite del 10% del massimale; Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi: limite di indennizzo 40% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 25.000,00 per singolo oggetto o Collezione; Valori e Denaro: limite di indennizzo 5% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno; Contenuto nelle Dipendenze e Pertinenze: limite di indennizzo 10% della somma assicurata per il Contenuto; Limite per Cose poste nei locali di villeggiatura (estensione di garanzia valida solo se assicurata la Dimora abituale): limite di indennizzo 10% della somma assicurata per il Contenuto per la Dimora Abituale, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e anno; Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui: limite del 20% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e anno; Pernottamento in altra abitazione, albergo, pensione e simili: limite di indennizzo € 2.000,00 per Sinistro e anno; Onorari periti e consulenti: limite del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e per anno; Rimpiazzo combustibile: limite di indennizzo € 1.000,00 per Sinistro e per anno; Rimozione, trasporto, deposito e ricollocazione: limite di indennizzo € 2.500,00 per Sinistro e per anno; Rifacimento documenti: limite di indennizzo € 500,00 per Sinistro e per anno; Alimentari in refrigerazione: limite di indennizzo € 300,00 per Sinistro e per anno; Lastre: limite di indennizzo € 1.500,00 per Sinistro e per anno, Franchigia € 100,00; Fenomeno elettrico: limite di indennizzo € 3.000,00 per Sinistro per anno, Franchigia € 250,00; Fenomeni Atmosferici – Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, tende frangisole rigidamente installate. Danni da grandine su lucernari, vetro, metallo, plastica rigida: limite di indennizzo € 5.000,00 per Sinistro e per anno, scoperto 10%, minimo di € 250,00; Fenomeni atmosferici - Sovraccarico Neve: limite di indennizzo 50% della somma assicurata per Fabbricato e Contenuto, Franchigia € 250,00; Fenomeni atmosferici – Ogni altro tipo di danno: Franchigia € 250,00; Eventi Sociopolitici, Terrorismo, Atti vandalici e dolosi - Terrorismo: limite di indennizzo 50% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, Franchigia € 250,00; Eventi sociopolitici, Terrorismo, Atti vandalici e dolosi – Ogni altro tipo di danno: Franchigia € 250,00; Danni da acqua – Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici: limite di indennizzo € 3.000,00 per Sinistro e anno, Franchigia € 250,00; Danni da acqua – Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni: limite di indennizzo € 3.000,00 per Sinistro e anno, Franchigia € 250,00; Danni da acqua – Gelo: limite di indennizzo € 3.000,00 per Sinistro e anno, Franchigia € 250,00; Danni da acqua – Ogni altro tipo di danno: Franchigia € 250,00; Ricerca e riparazione guasti: limite di indennizzo € 2.500,00 per Sinistro e anno, Franchigia € 250,00.

Sezione **FURTO**: Oggetti pregiati: limite di indennizzo 50% della Somma Assicurata, massimo € 10.000,00 per singolo oggetto; Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro contenuti all'interno di Mezzi di Custodia (estensione operante solo per Dimora Abituale): limite di indennizzo 50% della Somma Assicurata, massimo € 15.000,00 per Gioielli e Preziosi e massimo € 1.500,00 per Valori e Denaro; Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia (estensione operante solo per Dimora Abituale): limite di indennizzo 20% della Somma Assicurata, massimo € 10.000,00 per Gioielli e Preziosi e massimo € 500,00 per Valori e Denaro; Contenuto nelle singole Dipendenze e/o Pertinenze – Dimora Abituale: limite di indennizzo 10% della Somma assicurata, massimo € 250,00 per singolo oggetto; Contenuto nelle singole Dipendenze e/o Pertinenze – Dimora Saltuaria o Locata a terzi: limite di indennizzo 10% della Somma assicurata, massimo € 150,00 per singolo oggetto; Guasti cagionati dai ladri: limite di indennizzo € 1.500,00 per Sinistro e anno, Franchigia € 250,00; Atti vandalici: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata; Spese di sostituzione serrature: limite di indennizzo € 500,00 per Sinistro; Potenziamento dei Mezzi di chiusura: limite di indennizzo € 500,00 per Sinistro e anno; Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili: limite di indennizzo € 1.000,00 per Sinistro; Rifacimento Documenti: limite di indennizzo € 500,00 per Sinistro e anno; Truffa: limite di indennizzo € 500,00 per Sinistro e anno; Furto attraverso Mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come sufficienti: Scoperto 20%; Mancato funzionamento dell'Impianto d'Allarme: Scoperto 20%; Furto senza Scasso con presenza di persone: Scoperto 10%; Furto agevolato da collaboratori familiari: Scoperto 10%; Pacchetto Estensioni all'esterno dell'abitazione – Scippo e Rapina: limite di indennizzo € 1.500,00 per Sinistro, massimo € 500,00 per Valori e Denaro, Franchigia € 150,00; Pacchetto Estensioni all'esterno dell'abitazione – Spese sanitarie per infortunio (conseguente a Scippo e Rapina): limite di indennizzo € 250,00; Pacchetto Estensioni all'esterno dell'abitazione – Utilizzo fraudolento di carte di credito: limite di indennizzo € 500,00 per Sinistro e anno; Pacchetto Estensioni all'esterno dell'abitazione – Cose portate in villeggiatura: limite di indennizzo € 1.000,00 per Sinistro e anno.

Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE**: Danni causati dalla messa in movimento o circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida: limite di indennizzo € 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione, Franchigia € 500,00; Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio: limite di indennizzo € 500.000,00 per Sinistro e anno; Danni da interruzione o sospensione di attività: limite di indennizzo 10% del Massimale con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro e anno, Scoperto 10%, minimo di € 500,00; Danni da inquinamento accidentale: limite di indennizzo € 50.000,00 per Sinistro e anno, Scoperto 10%, minimo di € 500,00; Danni da Rigurgito di fogna, spargimento d'acqua e di liquidi: limite di indennizzo € 30.000,00 per Sinistro e anno, Franchigia € 250,00; Infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari: limite di indennizzo 50% del Massimale per Sinistro e anno; Responsabilità Civile derivante dall'uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge: limite di indennizzo € 3.000,00 per Sinistro e anno, Franchigia € 500,00; Danni a Cose di terzi causati da cani, da Cani Pericolosi e da Animali da Sella: Franchigia € 250,00.

Sezione **ASSISTENZA** – Servizio "Assistenza casa": Invio di un fabbro per interventi di emergenza: Massimale € 300,00; Invio di un idraulico per interventi di emergenza: massimale € 300,00; Invio di un elettricista per interventi di emergenza: massimale € 300,00; Interventi di emergenza per danni da acqua: massimale € 300,00; Invio di un termoidraulico: massimale € 300,00; Invio di un tapparellista: massimale € 300,00; Invio di un vetrario: massimale € 300,00; Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici: massimale € 300,00; Impresa di pulizia: massimale € 300,00; Invio di un sorvegliante: massimale € 300,00; Veicolo per trasferimento mobili: massimale € 300,00; Spese di albergo: massimale € 500,00; Rientro anticipato in caso di emergenza (oltre 50 km): massimale € 300,00; Proseguimento del Viaggio (quando effettuato il rientro anticipato): massimale € 300,00. Servizio "Assistenza famiglia": Consulenza medica: 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Invio di un medico al domicilio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 8. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24. Massimale di € 300,00 per costi di invio del medico o trasporto in ambulanza; Invio colf al domicilio: massimo 5 ore per sinistro, usufruibili in non più di 5 giorni; Invio baby sitter al domicilio: massimo 5 ore per sinistro, usufruibili in non più di 5 giorni. Servizio "Assistenza pet": Consulenza veterinaria: 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Segnalazione pet sitter: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali; Invio pet sitter: dalle 9 alle 18, 7 giorni su 7.

Sezione **TUTELA LEGALE**: la copertura assicurativa opera, in relazione ad ogni sinistro, con il massimale indicato nella Scheda di Polizza e con un limite di: € 50.000,00 per anno, se il massimale indicato sulla Scheda di Polizza è di € 10.000,00; € 80.000,00 per anno se il Massimale indicato sulla Scheda di Polizza è di € 15.000,00. La garanzia vertenze contrattuali relative all'immobile copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 400,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari e/o conduttori di abitazioni civili che vogliono proteggere l'immobile ed il suo contenuto per i danni materiali e diretti ed il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi in conseguenza di fatti accidentali inerenti sia la proprietà/conduzione dell'abitazione che la vita privata e familiare.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 24,5% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it/ alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hda.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può
---------------------------	---

	essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontalieri si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza ed ammontano: ✓ Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità civile : ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio; ✓ Sezione Tutela legale : ad un'aliquota di imposta pari al 21,25% del premio; ✓ Sezione Assistenza : ad un'aliquota di imposta pari al 10,00% del premio. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.